

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, COVI, COLETTA, DIPAOLO,  
PERRICONE, VISENTINI e VALIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1988

### Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari

ONOREVOLI SENATORI. – È ormai largamente diffusa la consapevolezza del rilievo e dell'urgenza del problema giustizia, la cui complessità e attualità sono state confermate dallo stesso *referendum* del novembre 1987. Esso, al di là delle diverse posizioni assunte dalle forze politiche e del suo esito, ha rivelato la sensibilità profonda dell'opinione pubblica rispetto al funzionamento dell'attività giurisdizionale, effettivamente vissuta come momento centrale dell'ordinata vita civile del Paese.

Ma se tale maggiore consapevolezza da parte dei cittadini rappresenta in parte un frutto della complessiva evoluzione della società italiana, non si può davvero dire che la questione «giustizia» sia in sé nuova; ed è anzi

tempo che la riflessione sul ruolo e la funzione della magistratura, avviata da tempo, produca effetti concreti tramite precisi interventi legislativi, che valgano a rafforzare nella coscienza sociale la fiducia nel potere giudiziario e nei suoi membri. Per conseguire tale obiettivo appaiono necessarie innanzitutto, a nostro avviso, nuove disposizioni a garanzia dell'imparziale esercizio della funzione e, comunque, dell'immagine di imparzialità, che risulta percepita in concreto dai cittadini.

Questa impostazione spiega il complesso di proposte del nostro Gruppo – che intendono aggiungersi a quella ormai varata, con non poco travaglio, sulla responsabilità civile – in ordine alla responsabilità disciplinare, in ordine alla carriera (con particolare riferimento

alla fase iniziale), in ordine allo stato giuridico dei magistrati ordinari.

In attesa che maturino le condizioni per la necessaria riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario, la presente proposta introduce significative innovazioni in quattro ambiti diversi, tutti relativi allo *status* del magistrato, rivolte a garantirne più di quanto oggi non avvenga quella «terzietà» che è l'unica concreta garanzia di imparzialità. Si tratta di: *a*) limiti alle assegnazioni di sede; *b*) temporaneità degli incarichi direttivi; *c*) limiti alla partecipazione all'attività politica; *d*) limiti all'esercizio di funzioni diverse da quelle giudiziarie e all'assunzione di incarichi.

#### *Limiti alle assegnazioni di sede*

L'Assemblea costituente - occorre ricordarlo - non pose mente ai condizionamenti ambientali e alle influenze di situazioni sociali e locali particolari che potessero compromettere l'autonomia del giudice in modo non meno insidioso di quelli che si ravvisavano nelle pressioni o nelle blandizie dell'Esecutivo. Essa invece, a nostro avviso, va presidiata anche contro turbative di natura diversa dalla classica ingerenza di altri poteri dello Stato.

Da tale considerazione trae origine la prima parte di questo disegno di legge (articoli 1 e 2), che sancisce per la prima volta il divieto, per il magistrato ordinario, di essere destinato per un periodo che ecceda complessivamente il decennio a sedi comprese nello stesso distretto di corte d'appello. Non abbiamo con ciò la presunzione di poter risolvere tutti i problemi attinenti alla libertà e all'indipendenza del giudice, ma miriamo a sganciarlo almeno in parte dalla stretta dell'ambiente, territorialmente e socialmente inteso, e quindi della cerchia complessa dei rapporti e degli interessi del gruppo entro il quale può trovarsi compreso per una troppo lunga frequentazione degli stessi ambienti nello stesso luogo.

Che il giudice renda giustizia per l'intera carriera nella stessa realtà o addirittura nella stessa sede, come può oggi succedere e come talora concretamente succede, comporta infatti il rischio concreto di una menomazione della sua effettiva indipendenza di fronte

all'ambiente in cui opera (o, quanto meno, della sua immagine di indipendenza; il che è quasi altrettanto grave).

Nè si può affermare che il limite previsto da questa proposta cozzò contro la garanzia costituzionale dell'inamovibilità del giudice. Tale garanzia, infatti, è disposta dalla Carta fondamentale contro il fatto dell'uomo, non già contro il fatto della legge (come sarebbe in caso di approvazione della presente proposta). Quello che suggeriamo è un criterio oggettivo ed automatico di avvicendamento posto a tutela di quell'esigenza di autonomia reale che è essa stessa di ordine costituzionale. Le vigenti norme che presiedono al trasferimento dei magistrati danno ampia assicurazione circa il modo come verrebbe effettuata la destinazione alle nuove sedi, una volta trascorso il decennio previsto per la permanenza nella stessa sede.

#### *Temporaneità degli incarichi direttivi*

Se il limite alla permanenza nello stesso distretto costituisce una novità, da tempo si parla di un provvedimento che preveda una disciplina nuova degli incarichi direttivi e semidirettivi nell'ambito della magistratura ordinaria. Sia il Consiglio superiore della magistratura, sia l'Associazione nazionale magistrati nella loro grande maggioranza si sono da molto tempo espressi in tal senso. È chiaro, infatti, che una troppo lunga permanenza alla guida di uffici direttivi può, ancor più che la permanenza nella sede, comportare il rischio del formarsi di sedimentazioni o centri di potere che possano condurre, in deprecabili circostanze, a un non imparziale esercizio delle funzioni (particolarmente delicata è la funzione di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari).

Proposte in materia non sono dunque nuove, nè originali; risalgono almeno all'VIII legislatura (progetto sulla cosiddetta rotazione degli incarichi direttivi) e sono state riproposte nella IX, durante la quale, tuttavia, l'esame, pur avanzato, non giunse in porto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

La nostra proposta si traduce in quattro articoli (articoli da 3 a 6 del testo presentato).

Il primo di essi individua con precisione quali debbano intendersi per «incarichi direttivi» e «incarichi semidirettivi». Il secondo pone un limite di cinque anni, rinnovabile una volta sola, sia per gli incarichi direttivi, sia per gli incarichi semidirettivi. Riguardo ai primi, per le funzioni di primo presidente, procuratore generale e presidente di sezione presso la Corte di cassazione, è consentito il rinnovo dell'incarico per lo stesso ufficio; negli altri casi è consentito un secondo diverso incarico direttivo o semidirettivo. Il terzo introduce un opportuno divieto di assegnare incarichi direttivi e semidirettivi a magistrati che siano destinati ad andare in quiescenza nell'anno e mezzo successivo: ciò allo scopo di evitare assegnazioni rispondenti più ad esigenze e aspettative di prestigio del singolo magistrato che a criteri di funzionalità degli uffici. L'ultimo articolo (articolo 6) sancisce inequivocabilmente la possibilità di reversibilità delle funzioni in base alla quale magistrati che abbiano svolto funzioni di legittimità possano tornare a svolgere funzioni di merito, ovvero magistrati che abbiano svolto funzioni d'appello possano tornare a funzioni di tribunale.

#### *Limiti alla partecipazione all'attività dei partiti*

Si tratta di un tema particolarmente complesso, che si ricollega all'esigenza e all'opportunità di dare attuazione all'articolo 98 della Costituzione e che quindi può toccare non solo la magistratura, ma una molteplicità di categorie (magistrati, militari di carriera, diplomatici all'estero, funzionari ed agenti di polizia).

Da varie legislature i repubblicani hanno riproposto questo tema all'attenzione del Parlamento senza riuscire a coagulare il necessario consenso, per ragioni non sempre comprensibili, se è vero com'è vero che per singole attuazioni dell'articolo 98 il legislatore si è in passato già pronunciato. Si pensi al caso della Polizia di Stato e al divieto di iscrizione ai partiti, che viene prorogato (in attesa di una normativa generale che tarda ad arrivare) anno dopo anno dal 1981. Lo stesso vale per i militari in servizio attivo, riguardo ai quali il combinato disposto delle norme previste dalla legge n. 382 del 1978 e dell'articolo 29 del

relativo regolamento di esecuzione prevede precise limitazioni all'attività politica.

Il legislatore, quindi, non ha rifiutato di utilizzare la facoltà prevista dal terzo comma dell'articolo 98, ma ha fin qui privilegiato la strada di dettare norme specifiche per singole categorie, al fine evidente di rendere tali norme più omogenee rispetto alle peculiarità di ciascuna di esse, piuttosto che emanare una normativa generale. Proprio per questo il Gruppo repubblicano, in parte modificando la via precedentemente seguita, in parte cogliendo l'occasione di queste norme anticipatrici della riforma dell'ordinamento giudiziario, ritiene di proporre alcune disposizioni di attuazione dell'articolo 98 della Costituzione, limitatamente alla sola categoria dei magistrati ordinari (articoli 7, 8 e 9).

Del resto, a favore di una scelta in tal senso depongono anche le ripetute dichiarazioni e prese di posizione pubbliche dell'Associazione nazionale magistrati assunte a grande maggioranza alcuni mesi or sono (l'assemblea dell'ANM del 13 dicembre 1987 ha sancito l'incompatibilità fra appartenenza all'Associazione e l'iscrizione ai partiti, nonchè ad «associazioni riservate», e ha stabilito la decadenza per i dirigenti che accettino di candidarsi ad elezioni politiche o amministrative).

Per valutare a pieno l'importanza e la necessità del divieto di iscrizione ai partiti (nonchè di particolari cautele rispetto all'ipotesi di candidature elettorali) dei magistrati ordinari, è utile partire da un raffronto fra intento originario del costituente e ruolo effettivamente assunto dalla magistratura nel corso del primo quarantennio repubblicano.

Come osservano, nella loro notissima e preziosa sintesi dei lavori della Costituente, Falzone, Palermo e Cosentino, «tutte le norme sulla pubblica amministrazione sono dirette a rendere gli organi dello Stato il più possibile autonomi e svincolati dall'influenza politica...». Non solo, ma la formulazione originaria di quello che sarebbe diventato l'attuale terzo comma dell'articolo 98 era stata in un primo tempo proposta dall'onorevole Clerici proprio al momento della discussione del titolo della Costituzione relativo alla magistratura. L'onorevole Clerici sostenne allora l'utilità di prevedere in Costituzione una norma che permettes-

se al legislatore ordinario, ove l'avesse in seguito ritenuto concretamente opportuno, di «sancire in futuro il divieto per quei funzionari che, data la delicatezza delle funzioni da essi espletate, debbono essere insospettabili, al di sopra e al di fuori di ogni passione politica e indipendenti dal Governo o dai partiti di maggioranza, in quanto detti funzionari, magistrati, appartenenti alla pubblica sicurezza, militari e diplomatici sono i depositari dello *ius imperii* dello Stato, che è qualcosa di immanente e superiore rispetto a tutte le maggioranze, ai partiti e ai governi».

È nostra convinzione che l'evoluzione del ruolo della magistratura nell'ordinamento nel corso del quarantennio repubblicano abbia reso da tempo non più differibile l'utilizzo della facoltà che il costituente intese attribuire al legislatore ordinario.

Non è questa la sede per ripercorrere analiticamente le tappe di tale evoluzione. Certo è che l'avvio effettivo della giurisdizione costituzionale nella seconda metà degli anni cinquanta, il varo sia pur ritardato del Consiglio superiore della magistratura, il modificarsi della società italiana a partire dal cosiddetto «miracolo economico» e l'aprirsi dello stesso sistema politico al nuovo che emergeva: tutto contribuisce nel tempo a un'attività del magistrato più attenta al complesso e dialettico equilibrio fra norma e società, senza l'intermediazione di organi giudiziari sovraordinati. In particolare, con il potere-dovere attribuito al singolo giudice di rimettere gli atti alla Corte costituzionale ogni qualvolta emerga un dubbio sulla corrispondenza della legge ordinaria al dettato costituzionale, si è cambiato profondamente il rapporto tra giudice e legge: nel senso che, se il giudice resta soggetto alla legge, questa non rappresenta più un dogma di cui il giudice deve curare la rigida e acritica applicazione, ma diviene per l'appunto oggetto di una valutazione da parte del giudice alla stregua di norma di grado superiore e di «valori», quali razionalità e competenza, intrinseci al sistema.

D'altra parte il lungo periodo di crisi vissuto da altri pubblici poteri, e segnatamente dal Legislativo e dall'Esecutivo (crisi di cui si è andata via via consolidando la percezione e della quale peraltro solo da alcuni anni le forze

politiche stanno iniziando a farsi carico: si pensi alla centralità non strumentale assunta oggi dalla questione delle riforme istituzionali), ha costretto il magistrato (al di là di deprecabili e deprecati casi di protagonismo) ad un'attività sempre più ampia di interpretazione della legge, che ha finito con lo sconfinare spesso nell'assunzione di un ruolo di supplenza nella soluzione di problemi che altri poteri, appunto, avrebbero dovuto saper affrontare e risolvere.

Occorre dunque favorire il ritorno (in concreto già avviato) verso una corretta e più equilibrata visione del principio della soggezione del giudice alla legge, che resta l'atto supremo di manifestazione della sovranità popolare attraverso il Parlamento: non per formale ossequio a principi del costituzionalismo ottocentesco, ma in quanto prodotto dell'organo rappresentativo con rapporti di forza periodicamente verificati e verificabili della società civile.

Sulla base di questa impostazione e dunque della ricerca del giusto equilibrio tra la necessaria partecipazione alla dinamica della vita socio-economica e anche politica del giudice, unita alla garanzia che questa non possa essere turbata dall'accusa di particolarismi ideologici e protagonismi politici, si collocano gli articoli della proposta che riguardano l'attuazione dell'articolo 98 della Costituzione con riferimento ai giudici.

In particolare con l'articolo 7 si rende operante il divieto di iscrizione ai partiti, di cui al comma terzo dell'articolo 98. In relazione ad esso non abbiamo ritenuto opportuno prevedere sanzioni, certi che il precetto troverà spontanea adesione, come lasciano supporre le già citate prese di posizione ufficiali dell'Associazione nazionale magistrati.

Con l'articolo 8, comma 1, si estende ai magistrati ordinari il divieto (già previsto per i giudici della Corte costituzionale) di prendere parte alla vita interna dei partiti nelle sue varie forme, nonché di partecipare a forme di propaganda elettorale a favore di partiti o singoli candidati. Tali limitazioni vengono meno quando il magistrato divenga a sua volta candidato (comma 2).

L'articolo 9, infine, estende la normativa già vigente, allargando i casi di incompatibilità territoriale per i magistrati che abbiano deciso

di accettare candidature elettorali per qualsiasi tipo di mandato rappresentativo (circo-scrizionale, comunale, provinciale, regionale, nazionale). Sia che siano stati eletti (allora il limite scatta dopo il termine del mandato), sia che non siano stati eletti, i magistrati che siano stati candidati non possono più essere assegnati ad uffici appartenenti allo stesso distretto cui erano assegnati al momento di richiedere l'aspettativa.

#### *Funzioni non giurisdizionali e assunzione di incarichi*

Per quel che riguarda la delicata materia delle assunzioni da parte di magistrati di funzioni non giurisdizionali nonché di incarichi extragiudiziari, il problema che si pone è di duplice natura. Da un lato, infatti, l'assegnazione ad incarichi del genere (che riguarda alcune centinaia di membri dell'ordine giudiziario) rischia di ridurre, e di fatto riduce, il contributo effettivo che i magistrati in carriera sono nel loro complesso in condizioni di dare all'assolvimento delle funzioni giurisdizionali: in un momento, per di più, in cui la durata dei procedimenti è quella che le statistiche giudiziarie drammaticamente denunciano (tanto che si pone oggi la necessità di consistenti aumenti di organico e l'ipotesi di assunzioni «straordinarie»). Dall'altro lato, appaiono evidenti i rischi che possono derivare all'immagine di «terzietà» del magistrato dal fatto stesso di aver esercitato funzioni di consulenza o burocratiche presso altre amministrazioni (spesso a stretto contatto e in funzione istituzionalmente «servente» nei confronti del potere politico). Ciò vale altresì anche nel caso di incarichi di natura varia (arbitrati, consulenze,

partecipazioni a commissioni di collaudo sia pure di opere pubbliche, e così via); attività tutte legittime che, tuttavia, oltre che impegnare sotto il profilo del tempo, pongono il magistrato a contatto con potenziali parti processuali in forme intrinsecamente inopportune.

Su questo punto, a confronto della tesi dei proponenti vi sono chiare prese di posizione assunte anche di recente dal Consiglio superiore della magistratura, il quale ha avuto modo in più occasioni di sollecitare una normativa analoga a quella qui proposta. Basti citare la circolare del 9 dicembre 1987 in materia di incarichi, alla quale il presente disegno di legge si ispira e, prima di essa, gli orientamenti assunti già il 6 maggio e il 24 settembre 1986 (sempre dal Consiglio superiore della magistratura).

In coerenza con tali impostazioni, l'articolo 10 della proposta vieta l'assegnazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giurisdizionali con eccezione per gli incarichi presso il Ministero di grazia e giustizia. L'articolo 11 vieta gli incarichi arbitrari, le attività di consulenza, nonché qualsiasi incarico per il quale la legge preveda la possibilità di assegnazione anche ad altri soggetti. Sono posti limiti all'insegnamento universitario. Un limite più rigoroso (divieto assoluto) è previsto per i titolari di uffici direttivi e semidirettivi. In caso di inottemperanza è prevista la sanzione della destituzione. Con l'articolo 12 si prevedono eccezioni riguardo alle commissioni tributarie e a quella relativa ai commissari e ai commissari aggiunti per la liquidazione degli usi civici. L'articolo 13, infine, prevede l'obbligo di comunicare al Consiglio superiore della magistratura entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge eventuali incarichi già in corso o in via di assunzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Mobilità automatica decennale)*

1. Nessun magistrato ordinario può essere assegnato per un periodo che superi complessivamente dieci anni a sedi comprese nell'ambito territoriale di uno stesso distretto di corte d'appello, nè esservi nuovamente assegnato se non siano trascorsi almeno altri dieci anni.

## Art. 2.

*(Esenzione e norma transitoria)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai magistrati di cassazione che esercitano le funzioni presso la Corte di cassazione.

2. In prima applicazione della presente legge gli anni trascorsi in sedi giudiziarie comprese entro lo stesso distretto di corte d'appello sono computati fino a un massimo di cinque.

## Art. 3.

*(Uffici direttivi e semidirettivi)*

1. Sono uffici direttivi:

a) primo presidente della Corte di cassazione;

b) procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque;

c) presidente di sezione della Corte di cassazione;

d) presidente di corte d'appello, procuratore generale presso la corte d'appello;

e) presidente del tribunale dei minorenni, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, presidente del tribunale di sorveglianza;

f) presidente del tribunale, procuratore della Repubblica;

g) dirigente dell'ufficio di istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

h) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

2. Sono uffici semidirettivi:

a) presidente di sezione di corte d'appello;

b) avvocato generale presso la Corte di cassazione e presso la corte d'appello;

c) presidente di sezione di tribunale;

d) consigliere istruttore aggiunto;

e) procuratore della Repubblica aggiunto;

f) dirigente di sezione di pretura.

#### Art. 4.

##### *(Durata degli uffici direttivi e semidirettivi)*

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi relativi alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, è consentito il conferimento di un ulteriore incarico per il medesimo o per qualunque altro ufficio direttivo. Negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito per una sola volta il conferimento di un ulteriore incarico per uffici direttivi in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto.

3. I titolari degli incarichi semidirettivi di cui all'articolo 3, comma 2, durano in carica cinque anni. È consentito per una sola volta il conferimento di un ulteriore incarico per uffici semidirettivi in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto.

4. Non sono ammesse proroghe.

#### Art. 5.

##### *(Condizioni per la nomina)*

1. Gli uffici direttivi e semidirettivi non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo entro i successivi diciotto mesi.

## Art. 6.

*(Reversibilità delle funzioni)*

1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o equiparate possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di magistrato di appello o equiparate possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di magistrato di tribunale.

## Art. 7.

*(Divieto di iscrizione a partiti politici)*

1. I magistrati ordinari non possono iscriversi a partiti politici e, se iscritti, devono rinunciare all'iscrizione prima di entrare in ruolo.

2. I magistrati che siano iscritti a un partito alla data di entrata in vigore della presente legge vi devono rinunciare entro trenta giorni, dandone notizia al Consiglio superiore della magistratura.

## Art. 8.

*(Limiti all'attività politica)*

1. I magistrati ordinari non possono svolgere attività inerenti a un partito politico, nè propaganda per partiti o candidati ad elezioni politiche, regionali o amministrative.

2. I magistrati ordinari che siano candidati ad elezioni politiche o amministrative possono liberamente svolgere attività politica e di propaganda, secondo le norme generali delle leggi elettorali.

## Art. 9

*(Disciplina delle assegnazioni dopo candidature elettorali)*

1. Ferme restando le norme generali sulla incompatibilità per l'elettorato passivo di cui



all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i magistrati ordinari che siano stati candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica non possono più essere assegnati, anche se non eletti, ad uffici giudiziari appartenenti allo stesso distretto cui apparteneva l'ufficio giudiziario cui il magistrato era assegnato al momento della richiesta di aspettativa.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di candidatura ad elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

#### Art. 10.

*(Divieto di assegnazione a funzioni non giurisdizionali)*

1. Nessun magistrato ordinario può essere addetto a funzioni diverse da quelle giurisdizionali.

2. Nessun magistrato può essere distaccato o comandato, nè comunque assumere incarichi, anche di sola consulenza, presso Ministeri o amministrazioni statali anche autonome, enti pubblici anche economici, regioni ed enti locali di qualsivoglia natura.

3. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo, magistrati ordinari possono essere assegnati, per non più di cinque anni, ad incarichi presso il Ministero di grazia e giustizia.

#### Art. 11.

*(Limiti all'assunzione di incarichi)*

1. Ai magistrati ordinari in attività di servizio è fatto divieto di assumere incarichi arbitrari.

2. I magistrati ordinari non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

3. Previa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, magistrati ordinari possono assumere incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, fermo

restando il disposto del precedente articolo 10.

4. I magistrati ordinari non possono assumere incarichi diversi da quelli di cui al comma 3. Sono compresi nel divieto quegli incarichi per i quali precedenti disposizioni di legge prevedono la possibilità di assegnazione a magistrati in alternativa ad altri soggetti.

5. I magistrati ordinari possono essere autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura ad assumere incarichi di insegnamento universitario a contratto per non più di due anni accademici e alla condizione che l'insegnamento sia svolto presso un ateneo avente sede nella stessa città sede dell'ufficio in cui il magistrato esercita le funzioni.

6. I magistrati titolari di uffici direttivi e semidirettivi non possono essere autorizzati ad assumere alcun tipo di incarico, anche se previsto dalla presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai magistrati collocati fuori ruolo. Esse non si applicano ai magistrati in quiescenza.

8. L'assunzione di incarichi senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura comporta la sanzione della destituzione.

#### Art. 12.

##### *(Commissioni tributarie e commissari agli usi civici)*

1. Il limite di cui all'articolo 11, comma 6, non si applica agli incarichi conferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, relativo alle commissioni tributarie, nè agli incarichi conferiti a norma delle leggi 16 giugno 1927, n. 1766, e 10 luglio 1930, n. 1078, relative ai commissari e commissari aggiunti per la liquidazione degli usi civici.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono essere autorizzati alla scadenza e, comunque, ogni tre anni. La mancata autorizzazione integra la fattispecie sanzionata dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.

## Art. 13.

*(Comunicazione degli incarichi)*

1. I magistrati ordinari che, all'entrata in vigore della presente legge, stiano svolgendo o si accingano a svolgere, in quanto nominati, incarichi di qualsiasi specie e natura sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura entro trenta giorni.

## Art. 14.

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Tutte le altre disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla suddetta pubblicazione.